

REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni regolamenti della Commissione relativi alla classificazione delle merci, adottati per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, fanno riferimento a codici note non più esistenti o non più validi. Dovrebbero essere pertanto aggiornati tramite modifiche che tengano conto dei codici e delle note attualmente in vigore.
- (2) Le classificazioni di merci riportate in alcuni altri regolamenti sono diventate superflue, o non sono più pertinenti o valide, perché, fra l'altro, sono mutate le designazioni delle merci e i relativi codici nel sistema armonizzato o nella nomenclatura combinata. Tali regolamenti devono pertanto essere modificati o abrogati.
- (3) Il metodo di analisi prescritto nel regolamento (CEE) n. 3470/89 ⁽²⁾ della Commissione è diventato inutile, poiché la nota complementare per la cui applicazione

veniva usato tale metodo non esiste più. Il regolamento (CEE) n. 3470/89 deve pertanto essere abrogato.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nella colonna 2 della tabella figurante all'allegato I del presente regolamento sono modificati come indicato in detto allegato.

Articolo 2

I regolamenti elencati nella colonna 2 della tabella figurante all'allegato II del presente regolamento sono modificati come indicato in detto allegato.

Articolo 3

I regolamenti elencati nell'allegato III del presente regolamento sono abrogati.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.⁽²⁾ GU L 337 del 21.1.1989, pag. 6.